



# **COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA**

(Provincia di Trento)

## **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO "TIPO B"**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 06.08.2018**

**Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 29.04.2026**

## **Articolo 1**

### **Scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il rilascio e delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni per il rilascio delle stesse oltre che definire alcune limitazioni relativamente ad alcune delle strade presenti sul territorio comunale.

## **Articolo 2**

### **Applicazione e validità del Regolamento**

Il presente Regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "B" di proprietà del Comune di Fai della Paganella.

## **Articolo 3**

### **Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione**

Sono esenti da autorizzazione al transito sulle strade forestali:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;
- b) i proprietari e gli affittuari di beni immobili (manufatti e terreni), nonché il coniuge ed i soli parenti fino al secondo grado, limitatamente al tratto di strada necessario per raggiungere le loro proprietà;
- c) i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'art. 14 della L.P. 07.01.1991 n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).

L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui a questo articolo rende comunque necessaria l'acquisizione dei relativi contrassegni attestanti il diritto di transito con gli identificativi del veicolo, con esclusione dei veicoli di cui al comma 3) già muniti dell'apposito contrassegno ministeriale.

## **Articolo 4**

### **Rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni, termini di validità e limitazioni**

Le autorizzazioni al transito disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciate per le motivazioni previste dal D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. (*Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007 n. 11*).

L'autorizzazione e/o il relativo specifico contrassegno è rilasciata per tutte le strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà del Comune di Fai della Paganella nei confronti:

- a) di tutti i residenti nel Comune di Fai della Paganella;
- b) di tutti i nati e/o che sono stati residenti per almeno 10 anni, anche non continuativi, nel Comune di Fai della Paganella (compreso il coniuge se il veicolo è intestato a quest'ultimo) con decorrenza dal rilascio e validità fino al 31/12;
- c) dei proprietari, dei gestori o dei concessionari dei rifugi, delle malghe e delle strutture ubicate in Paganella e sul monte Fausior limitatamente ai tratti di strada necessari per raggiungere tali strutture ed ai mezzi espressamente indicati;
- d) di persone impegnate in ricerche, studi, tesi, riprese televisive, attività professionali, ecc. di durata equivalente all'attività, nonché ditte e professionisti incaricati dal Comune di Fai della Paganella o da soggetti istituzionali e territoriali (Consorzio Turistico, APT, Società

- impianti di risalita, altri enti) a svolgere lavori, sopralluoghi, ricerche ecc. per il tempo equivalente all'attività;
- e) dei titolari del permesso per l'esercizio della caccia nelle riserve di Fai della Paganella limitatamente alle strade che insistono sul territorio della riserva e limitatamente al periodo di apertura della caccia. I nominativi vengono comunicati direttamente dalle associazioni dei cacciatori;
  - f) in tutti gli altri casi può essere rilasciata un'autorizzazione temporanea in presenza di particolari motivazioni e/o esigenze avanzate con specifica istanza al Sindaco e/o all'Assessore competente.

Il permesso deve essere esposto in modo chiaramente visibile dall'esterno.

Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo-pastorale e ambientale.

## **Articolo 5**

### **Limitazioni ed eccezioni**

Sono definite le presenti limitazioni ed eccezioni:

- 1) Per la strada di tipo "B" denominata "ROCA" - località di partenza Santel, località di arrivo Malga di Fai, e per la strada di tipo "B" denominata "BUSAZA - DOSSO LARICI" - località di partenza Busaza in intersezione con strada "ROCA", località di arrivo "Rifugio Dosso Larici", fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma f), sono fissate le seguenti restrizioni:
  - nel periodo di apertura degli impianti di risalita Santel-La Rocca e/o La Rocca - La Selletta, secondo le date individuate e comunicate al Comune annualmente dalla Società degli impianti, il permesso di transito è consentito unicamente ai proprietari o ai gestori della Malga di Fai e del Rifugio Dosso Larici, ivi compresi i mezzi da loro indicati ai sensi dell'art. 4 comma c);
  - per tutti gli altri titolari di permesso il transito è consentito unicamente in orario di chiusura degli impianti **e unicamente con veicoli dotati di trazione integrale (4x4)**.
- 2) Il permesso per la strada di tipo "B" denominata "FAUSIOR 1" - località di partenza Santel, località di arrivo Mozzane (confine con Spormaggiore), potrà valere, previa apposita convenzione da stipularsi fra i Comuni di Fai della Paganella e Spormaggiore, anche per il successivo tratto di strada di proprietà del Comune di Spormaggiore fino alla Malga Val dei Brenzi. Su tale strada la sosta è ammessa unicamente negli spazi appositamente predisposti.

## **Articolo 6**

### **Rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. ed al D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg.